



Oggetto: Risoluzioni MSE in ordine al possesso dei requisiti professionali abilitativi per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 71 comma 6 lettere a), b) e c) D.Lgs 59/2010 e ss. (Attuazione direttiva Bolkestein), nonché in relazione alle soglie di ricavi in euro oltre cui la vendita di propri prodotti agricoli ex art. 4 D.Lgs 228/01 si configurerà come commercio alimentare al dettaglio.

Si informa che il Ministero dello Sviluppo Economico, nel periodo gennaio – aprile 2016, ha formulato alcuni pareri su richiesta di Comuni, aziende ed Enti territoriali ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Illustriamo in sintesi le risoluzioni più significative emanate dalla competente Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa tecnica.

Risoluzione n. 11819 del 19 gennaio 2016

Il Ministero ha dato parere favorevole al quesito rivolto da un Comune, in merito al dubbio se l'aver esercitato in proprio per almeno due anni un'impresa artigiana avente ad oggetto la manipolazione, la conservazione, la trasformazione e la **commercializzazione ai soli grossisti di prodotti di origine animale** di propria produzione costituisca o meno **valido requisito per l'avvio del commercio alimentare al dettaglio e per la somministrazione di cibi e bevande** ex art. 71 comma 6 lett. b) D.Lgs n. 59/2010 e ss. (Attuazione direttiva servizi).

A tal proposito, la Direzione interpellata ha ricordato in primo luogo che in base alla disposizione appena richiamata la vendita e la somministrazione di prodotti alimentari possono essere esercitate tra l'altro da chi nel quinquennio precedente, per almeno due anni ancorché non continuativi, abbia svolto in proprio l'attività d'impresa in tali settori oppure abbia ivi prestato la propria opera *“in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale”*.

Ne deriva che tale norma, ai fini dell'abilitazione professionale, non prevede alcuna distinzione tra la pratica svolta dall'interessato nel settore del commercio e l'eventuale esperienza maturata nel comparto della produzione artigianale.

Tuttavia, la Direzione stessa aveva già evidenziato al riguardo in occasione di precedenti pareri come la pratica maturata in qualità di titolare o di dipendente qualificato presso imprese artigiane, operanti nel settore alimentare, legittimi l'aspirante esercente purché sussistano sia l'effettiva produzione e manipolazione di alimenti, sia il possesso di ogni ulteriore requisito professionale prescritto dal legislatore.

Per quanto concerne infine la circostanza segnalata nella fattispecie in esame, vale a dire che l'azienda artigiana da cui proviene il richiedente commercializzava il prodotto ai soli grossisti, è stato confermato in linea di principio che l'esperienza svolta presso tale tipologia d'impresa - così come la pratica professionale maturata alle dipendenze di imprese artigiane all'ingrosso operanti nel

campo del commercio alimentare - possa essere valutata positivamente ai fini dell'abilitazione per la vendita al dettaglio o la somministrazione.

Risoluzione n. 34168 del 9 febbraio 2016

Il dicastero ha risposto affermativamente al quesito di un Ente locale, concernente la questione se occorra o meno il **requisito ex art. 71 comma 6 D.Lgs 59/10 per l'apertura di una somministrazione di alimenti e bibite accessoria rispetto ad una principale attività gestita presso una sala dedicata c.d. VLT** (Videolottery) ai sensi dell'art. 88 vigente RD n. 773/31 e ss. (TULPS), con la precisazione che nel caso prospettato l'esercizio non dispone di ingresso autonomo e che l'accesso alla stessa sala VLT è permesso ai soli soggetti maggiori d'età a norma di legge.

Anzitutto, la Direzione ministeriale ha chiarito in linea generale che la vendita alimentare e la somministrazione di cibi e bevande, **qualora eseguite non al pubblico ma nei confronti di una cerchia determinata di soggetti, non soggiacciono al possesso di uno dei requisiti professionali** di cui al citato art. 71 comma 6 lettere a), b) e c).

Per quanto attiene nello specifico alla somministrazione, **il requisito non sarà richiesto per le attività elencate all'art. 3 comma 6 lett. b), e), f), g) ed h) vigente Legge n. 287/1991 e ss.** (Pubblici esercizi), purché eseguite secondo modalità od in ambiti cui è permesso accedere soltanto con valido titolo, od ancora **in presenza di ingresso riservato a determinate persone.**

E' appena il caso di ricordare che tali attività corrispondono alle sole ipotesi di somministrazione svolta:

- *in esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;*
- *nelle mense aziendali e negli spazi annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;*
- *in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;*
- *nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;*
- *nei mezzi di trasporto pubblico.*

Viceversa, il requisito professionale continuerà ad essere necessario ai fini dell'abilitazione professionale nei casi di somministrazione effettuata:

- * presso il domicilio del consumatore;
- * negli esercizi posti in aree di servizio delle autostrade ed all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- * presso gli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), in cui sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago.

Ciò premesso **la Direzione ha confermato la necessità di attestare il possesso del requisito professionale nel caso di specie prospettato**, preso atto che la descritta attività di somministrazione riveste un valore accessorio rispetto alla prevalente attività di sala videolottery, considerato altresì che l'accesso ai locali è consentito ad un pubblico indifferenziato ancorché maggiorenne in assenza di qualsivoglia titolo di ingresso o tessera soci.

NB: tale necessità di comprovare il requisito abilitativo verrà meno invece nei soli casi di somministrazione accessoria ad un'attività principale di trattenimento e svago (ad es. discoteca,

teatro o sala cinematografica), cui possa accedere una delimitata cerchia di persone munite di valido titolo d'ingresso (v. precedente Risoluzione n. 8562 del 17 gennaio 2013).

Risoluzione n. 81039 del 22 marzo 2016

La Direzione ha fornito ad un operatore alcune precisazioni circa la **corretta interpretazione della disposizione di cui all'art. 4 D.Lgs n. 228/2001** e ss., nella parte in cui rinvia ai **limiti dei ricavi derivanti dal commercio di prodotti non provenienti dalla propria azienda agricola - € 160.000** se trattasi di impresa individuale ed **€ 4.000.000** nel caso di società - con particolare riferimento alla questione se tali limiti siano riferibili ai soli ricavi ottenuti con la vendita di prodotti finiti acquistati da fornitori terzi oppure riguardino anche la vendita di quei prodotti derivanti da materie prime parimenti acquistate da terzi.

A tal proposito, il dicastero ha ricordato che in base alla predetta disposizione:

- gli imprenditori agricoli singoli od associati possono vendere direttamente al dettaglio nell'intero territorio nazionale i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, anche qualora si tratti di prodotti 'derivati' poiché ottenuti in seguito a manipolazione o trasformazione di altri prodotti agricoli e zootecnici;
- **qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita nell'anno solare precedente di prodotti non provenienti dalle rispettive aziende risulti superiore alle soglie in euro richiamate in premessa, troverà applicazione la vigente disciplina in materia di vendita al dettaglio di cui al D.Lgs Bersani n. 114/1998** e ss. (Riforma del commercio) ivi incluso il possesso obbligatorio dei requisiti professionali di cui al già citato art. 71 comma 6 D.Lgs 59/10.

Ne deriva che **i produttori agricoli sono legittimati a vendere anche prodotti 'non provenienti dai propri fondi'** - intendendo per tali sia gli alimenti lavorati presso la propria azienda ma con materie prime acquistate da terzi (ad es. le mozzarelle di propria produzione con il latte acquistato da terzi), sia i cibi oggetto di un ciclo industriale di trasformazione - **purché ciò abbia luogo 'in misura non prevalente'**.

Pertanto si conferma che ad avviso del Ministero **l'imprenditore agricolo**, per non assumere le caratteristiche e gli oneri tipici dell'esercente il commercio al dettaglio, **dovrà fare in modo che l'importo dei ricavi derivanti dalla vendita degli anzidetti alimenti non provenienti dai propri fondi resti inferiore all'ammontare dei ricavi ottenuti dalla prevalente vendita dei propri prodotti.**

Risoluzione n. 103398 del 14 aprile 2016

Un Comune ha chiesto alla Direzione se possa reputarsi in possesso del **requisito professionale** per il commercio alimentare e la somministrazione, ex art. 71 comma 6 lett. b) D.Lgs 59/10, il soggetto che abbia maturato per due anni nell'ultimo quinquennio **un'esperienza lavorativa quale direttore di un locale cinematografico con inquadramento al IV livello del vigente CCNL** (Dipendenti di esercizi cinematografici e cinema teatrali), tenendo conto che presso la relativa sala sussisteva **l'annessa somministrazione di alimenti e bevande.**

Il medesimo Ente ha chiesto inoltre **se occorra o meno il requisito stesso per gli esercizi di somministrazione correlati ad imprese di trattenimento e svago** con l'attività principale non assoggettata (v. sala giochi) o viceversa assoggettata (v. cinema e piscina) al biglietto di ingresso,

qualora la stessa somministrazione di cibi e bibite risulti **raggiungibile senza dover necessariamente fruire dell'entrata principale** relativa alla prevalente attività di trattenimento e svago.

In merito al **primo quesito**, la Direzione interpellata ha chiarito che **il soggetto interessato**, avendo maturato la pratica di lavoratore dipendente qualificato nel contesto di sala cinematografica ove la somministrazione costituiva l'elemento non prevalente, **dovrà comprovare ai fini del requisito professionale di aver svolto mansioni attinenti alla produzione e manipolazione di alimenti, con carattere di continuità e di prevalenza rispetto alle altre funzioni.**

Per quanto attiene invece al **secondo quesito**, il dicastero ha ribadito quanto segue:

- non soggiacerà al possesso di uno dei requisiti professionali di cui al citato art. 71 comma 6 lettere a), b) e c) la somministrazione che risulti eseguita non al pubblico ma nei confronti di una cerchia determinata di persone, così come il requisito il requisito non sarà richiesto per le attività elencate all'art. 3 comma 6 lett. b), e), f), g) ed h) vigente Legge n. 287/1991 e ss. (Pubblici esercizi), purché eseguite secondo modalità od in ambiti cui è permesso accedere soltanto con valido titolo, od ancora in presenza di ingresso riservato a determinati soggetti (v. esercizi annessi a strutture ricettive, mense, scuole, ospedali, Forze di Polizia ecc.);
- pertanto nella fattispecie descritta dal Comune interpellante **l'attività principale**, qualora risulti essere **non subordinata al biglietto di ingresso, non potrà ritenersi svolta nei confronti di una delimitata cerchia di persone**, rendendo così **indispensabile il possesso del requisito professionale;**
- tale **requisito sarà altresì necessario nei casi in cui l'annessa somministrazione di alimenti e bevande**, pur osservando gli orari di apertura dell'attività prevalente e malgrado quest'ultima risulti essere assoggettata al biglietto d'ingresso, **risulti tuttavia fruibile liberamente da chiunque senza avvalersi dell'entrata principale.**